

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 42- 32788/2012

Oggetto: progetto “Realizzazione di nuovo impianto idroelettrico denominato Molera”, in Comune di Locana

Proponente: Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni

Chiusura istruttoria di VIA ai sensi dell’art. 13 comma 7 della l.r. n. 40/98 in coordinamento con disciplina concorrenza nella concessione di derivazione d’acqua , ai sensi degli artt. 7 e ss. del r.d. 11 dicembre 1933, n.1775

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- In data 03/08/2011 la ditta Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni, con sede legale in Pont Canavese - via Roma n. 31, ha presentato domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto “Realizzazione di nuovo impianto idroelettrico denominato Molera”, localizzato nel Comune di Locana (TO), in quanto da esso deriva un’opera rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell’Allegato B2 *“impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo. (...)”*.
- Il progetto è stato ammesso dal Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia alla concorrenza, ai sensi del R.D. 1933 n.1775, con una precedente domanda di concessione di derivazione d’acqua e di Valutazione d’Impatto Ambientale presentata dalla ditta Hydro3locana s.r.l. ed attualmente in istruttoria.
- Al termine dell’istruttoria tecnico amministrativa condotta ai sensi dell’art. 10 della L.R. 40/98 il progetto in oggetto, con determinazione dirigenziale n. 91-41157 del 11/11/2011, è stato assoggettato alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 12 della L.R. 40/1998, ai fini dell’organico approfondimento delle criticità relative ai quadri programmatico, progettuale ed ambientale emerse nel corso dell’istruttoria stessa.

Considerato che:

- In relazione alla procedura di concorrenza con la precedente istanza della società Hydro3locana s.r.l. ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i., con nota . prot. 57522/del 19/01/2012 veniva stabilito che “la presentazione della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale (art. 12 LR 40/98), unitamente agli elaborati prescritti dalla vigente normativa, dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 30 luglio 2012”.
- la successiva richiesta da parte del proponente di ulteriore proroga rispetto ai termini di cui sopra, non è stata accolta in quanto, come espresso nella nota del Dirigente del Servizio Via n.

57522 del 19/01/2012, il termine fissato “determina la sospensione del procedimento anche nei confronti di un soggetto terzo- proponente del progetto concorrente”.

Rilevato che:

- i termini fissati per la presentazione dell’istanza di Valutazione di Impatto ambientale e dei relativi allegati, risultano pertanto scaduti senza che nessuna documentazione sia stata nel frattempo trasmessa da parte della società proponente.

Ritenuto:

- di dover pertanto dichiarare, alla luce delle motivazioni espresse in premessa, la chiusura per il progetto presentato dalla Società Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni dell’istruttoria di VIA ai sensi dell’art. 13 comma 7, coordinata con le procedure di concessione di derivazione d’acqua di cui agli art. 7 e ss. del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, e il conseguente proseguimento dell’istruttoria di VIA, ai sensi della l.r. n. 40/98 limitatamente al progetto presentato dalla Società Hydro3locana s.r.l..

Visti:

- la determinazione del Dirigente Servizio VIA n. 91-41157 del 11/11/2011
 - la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e smi;
 - Il R.D. 523 del 1904 e smi;
 - il R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e smi;
 - la D.G.P. N. 746-151363/2000 del 18 luglio 2000;
 - la L.R. 44/200;
 - il D.P.G.R. del 29 luglio 2003, n. 10/R;
 - il Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R;
 - il D.Lgs. 152/2006 “norme in materia ambientale” e smi;
 - visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto
- atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli articoli 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 3 dell’articolo 35 dello Statuto;
 - visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto

DETERMINA

- 1) Alla luce delle motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate, di dichiarare la chiusura per il progetto presentato dalla Società Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni dell’istruttoria di VIA ai sensi dell’art. 13 comma 7, coordinata

con le procedure di concessione di derivazione d'acqua di cui agli art. 7 e ss. del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, e il conseguente proseguimento dell'istruttoria di VIA, ai sensi della l.r. n. 40/98 limitatamente al progetto presentato dalla Società Hydro3locana s.r.l..

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e smi e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti WEB della Provincia

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 13/08/2012.

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina